REGOLAMENTO (CEE) N. 3131/81 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 19.08 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni in ordine alla classificazione tariffaria di sofficini farciti al formaggio (circa 48 % del peso totale), precotti e surgelati, destinati ad essere consumati dopo rapida frittura in olio ;

considerando che la tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3002/81 [3], prevede la classificazione nella voce 19.08 dei prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione ;

considerando che la presenza del formaggio nella composizione del prodotto in questione e la preparazione che ha subito (precottura e surgelazione) non li esclude dalla voce 19.08 ; che, all'interno della suddetta voce, occorre scegliere la sottovoce 19.08 B ;

considerando che le misure prevista dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomeclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I sofficini farciti al formaggio (circa 48 % del peso totale), precotti e surgelati, destinati ad essere consumati dopo rapida frittura, rientrano nella sottovoce della tariffa doganale comune :

19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione :

B. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 1.